

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3875

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIAZ, MIGLIASSO, ANSELMI, BALBO, BREDÀ, CALVANESE,
CIMA, GUIDETTI SERRA, LODI FAUSTINI FUSTINI, PELLEGGATI**

Presentata il 3 maggio 1989

Norme sull'ammissione del personale femminile nel Corpo forestale dello Stato e nel Corpo della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHE e COLLEGHI! — A distanza di più di dieci anni dall'entrata in vigore della legge n. 903 del 9 dicembre 1977, che vietava ogni forma di « discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro... qualunque sia il settore o il ramo di attività » esistono ancora settori di attività della pubblica amministrazione preclusi alle donne: è il caso del Corpo forestale dello Stato (CFS) e del Corpo della Guardia di finanza, i cui rispettivi ordinamenti, con palese violazione dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione (nel quale si prevede che non possono essere effettuate distinzioni basate sul sesso), nonché della legge sopra menzionata, non prevedono l'accesso al personale femminile. E ciò nonostante che la stessa legge n. 903 del 1977, all'articolo 19 stabilisse

l'abrogazione di tutte le norme interne della pubblica amministrazione che contenessero disposizioni in contrasto con quanto previsto dalla legge stessa a tutela del lavoro femminile.

Il personale femminile è invece ammesso da anni all'interno del Corpo di polizia: la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, ha infatti istituito un ruolo speciale di polizia femminile e più recentemente la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante la nuova disciplina dell'amministrazione della pubblica sicurezza, ha stabilito, all'articolo 25, che l'espletamento dell'attività possa essere effettuato con personale sia maschile, sia femminile. Ora sebbene i compiti espletati dagli agenti di pubblica sicurezza non siano molto differenti da quelli svolti dal Corpo forestale dello Stato e dal Corpo della

Guardia di finanza, riteniamo che non sia comunque percorribile l'estensione in via analogica dell'articolo 25 della legge n. 121 del 1981, in quanto l'articolo 16 della stessa legge, nel definire i corpi sopra menzionati « forze di polizia », mantiene la validità dei rispettivi ordinamenti. In particolare, per il Corpo forestale dello Stato, il regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, tuttora in vigore, disciplinava le funzioni di quella che veniva chiamata la « Milizia nazionale forestale », con un apparato normativo di tipo militare. Più recentemente, il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, recante norme per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, mentre da una parte ha stabilito che il personale del nuovo Corpo deve essere considerato a tutti gli effetti personale civile dello Stato, all'articolo 29 ha disposto il mantenimento in vigore del regolamento n. 1997 del 1929 fino a quando non fosse stata attuata la riforma dell'ordinamento.

Nonostante ciò, dal 1977 il Corpo forestale dello Stato ha previsto l'ingresso delle donne nei propri ruoli direttivi, con la qualifica di « ispettori forestali »; inoltre in questi ultimi anni sono stati banditi concorsi pubblici per l'assunzione di nuovo personale nel Corpo forestale dello Stato, ai quali sono state ammesse anche le donne.

È però avvenuto che i bandi di questi concorsi siano stati ripetutamente impugnati avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio e al Consiglio di Stato (vedi sentenza della sezione II del TAR del Lazio n. 1202 del 1981 e sentenza della sezione VI del Consiglio di Stato n. 620 del 1983) per il seguente ordine di motivi, in parte accolti dalle sentenze stesse:

a) è stato osservato in primo luogo che la natura dei servizi espletati dal Corpo forestale dello Stato non sarebbe adatta al sesso femminile, sulla base di quanto disposto dalla legge n. 903 del 1977 che, pur disciplinando la parità di trattamento tra uomini e donne in mate-

ria di lavoro, ammette all'articolo 1, quarto comma, specifiche deroghe « per mansioni di lavoro particolarmente pesanti », nonostante la norma citata preveda espressamente che « eventuali deroghe » debbano essere « individuate attraverso la contrattazione collettiva »;

b) è stata richiamata la natura militare del regolamento attualmente in vigore nonostante che dal 1948, per effetto del decreto legislativo n. 804 del 1948, il personale del Corpo sia considerato a tutti gli effetti personale civile dello Stato;

c) è stato sottolineato che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativo all'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni, l'ingresso della donna nelle Forze armate e nei Corpi speciali dovrebbe avvenire tramite « leggi particolari », così come è avvenuto nel Corpo di pubblica sicurezza.

Più recentemente, per contro il TAR del Lazio, con sentenza n. 2562 del 1985 ha respinto un ricorso per l'annullamento di un bando di concorso indetto nell'anno precedente, relativo alla VII qualifica funzionale nel ruolo tecnico superiore forestale, nel quale si prevedeva la partecipazione delle donne. Il TAR ha motivato la propria decisione sottolineando che, essendo il personale del Corpo forestale dello Stato considerato a tutti gli effetti personale civile dello Stato, deve essere ammesso l'accesso alle donne, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 66 del 1963 che stabilisce che « la donna può accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici... senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera ».

Consapevoli della necessità e dell'urgenza di elaborare un progetto di riforma per la razionalizzazione delle attività dell'attuale Corpo forestale dello Stato, riforma auspicata da anni dal personale del Corpo (nonché dalle forze politiche), riteniamo che, sulla base della legisla-

zione vigente, occorra comunque intervenire tempestivamente per eliminare almeno gli aspetti più discriminatori e anacronistici del suo attuale ordinamento.

Pertanto la presente proposta, al fine di colmare l'attuale vuoto normativo, che ha dato luogo alle citate contraddittorie interpretazioni, all'articolo 1 legittima l'ammissione della donna nel Corpo forestale dello Stato. Abbiamo inoltre ritenuto opportuno estendere in questa sede l'accesso del personale femminile anche al Corpo della Guardia di finanza poiché anche questo, insieme al primo, è considerato nel nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza come forza di polizia, « per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica », e perché riteniamo insussistenti i motivi di ogni limitazione a riguardo.

La presente proposta di legge disciplina anche l'aspetto relativo ai limiti di statura minima previsti per l'ammissione ai concorsi pubblici indetti per l'assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo della Guardia di finanza, innovazione questa che si rende indispensabile a seguito dell'ingresso delle donne nei due Corpi.

A questo proposito infatti la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante « norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici » ha stabilito come regola generale che l'altezza delle persone non può costituire motivo di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalla pubblica amministrazione, prevedendo però eccezioni relativamente ad alcuni servizi pubblici impegnati sul piano della sicurezza della collettività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, emanato in attuazione della

legge sopra menzionata, ha stabilito limiti di statura per alcune qualifiche e mansioni speciali, ivi compresi i due Corpi di cui alla presente proposta di legge.

Nel decreto citato, mentre all'articolo 3, nella parte riguardante il personale della Polizia di Stato, compare la distinzione tra il limite di statura valevole per gli uomini e quello valevole per le donne, agli articoli 4 e 5, riguardanti i limiti di statura per l'assunzione nel Corpo forestale dello Stato e nel Corpo della Guardia di finanza, viene previsto un unico limite di statura, fissato ad un metro e 65 centimetri, misura che, riferendosi esclusivamente al sesso maschile, risulta palesemente inadeguata per il personale femminile.

Gli articoli 2 e 3 della presente proposta modificano i limiti di altezza fissati per i due Corpi oggetto del provvedimento, omologandoli a quelli stabiliti per il personale della Polizia di Stato e superando le disposizioni stabilite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 419 del 1987, citato.

L'articolo 4 della presente proposta di legge prevede l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi pubblici del Corpo forestale dello Stato e del Corpo della guardia di finanza, relativamente ai quali non siano state ancora espletate le prove teorico-pratiche. L'apertura dei termini si riferisce ai candidati che, per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, presentano i requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi stessi.

L'articolo 5 disciplina il caso in cui le suddette prove siano già state espletate, ma non siano ancora state rese note le graduatorie degli idonei.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Corpo della Guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato espletano le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parità di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera.

2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato nonché le relative modalità di accertamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro delle finanze e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Nei bandi dei concorsi pubblici indetti per l'assunzione di personale nel Corpo forestale dello Stato e nel Corpo della Guardia di finanza, non possono essere in ogni caso previste prove ergonomiche.

ART. 2.

1. Ai fini dell'ammissione a tutti i concorsi pubblici indetti per l'assunzione di personale nel Corpo della Guardia di finanza il limite di statura minima è fissato in metri 1,65 per gli uomini e in metri 1,58 per le donne.

ART. 3.

1. Ai fini dell'ammissione a tutti i concorsi pubblici indetti per l'assunzione di personale nel Corpo forestale dello Stato, è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e in metri 1,58 per le donne.

ART. 4.

1. Sono riaperti e fissati in mesi due, a partire dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi pubblici a posti nei ruoli del Corpo forestale dello Stato e del Corpo della Guardia di finanza, banditi in data precedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per l'ammissione ai quali siano stati fissati requisiti diversi da quelli previsti dagli articoli 2 e 3, limitatamente alle domande di aspiranti ai quali sia da riconsiderarsi il possesso dei requisiti necessari per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai concorsi relativamente ai quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata ancora espletata nessuna delle prove teorico-pratiche previste dal concorso stesso.

ART. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano altresì ai concorsi relativamente ai quali, al momento della data di entrata in vigore della presente legge, siano già state espletate le prove teorico-pratiche e non siano state ancora pubblicate le graduatorie degli idonei, limitatamente agli aspiranti che non siano stati dichiarati idonei con riferimento a requisiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.